



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n. 6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

UNITA' OPERATIVA

AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 26-10-2017

CIG ZE3206C3E8

Reg. Generale N. 238

**Oggetto: GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2017/2018) -
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA (ART. 63 D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il provvedimento del Sindaco N. 276 del 31/01/2017 relativo al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
- il Bilancio per il corrente esercizio finanziario approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 14 del 27.03.2017;
- la Delibera G.M. N. 31 del 04.04.2017 recante ad oggetto “Assegnazione risorse ai responsabili di posizione organizzativa nelle more dell’approvazione del piano delle performance”;

RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- Determinazione N. 85 del 18.07.2017 recante ad oggetto “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E PRENOTAZIONE DI SPESA”;
- Determinazione N. 101 del 29.08.2017 recante ad oggetto “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA”;
- Comunicazione prot. n. 6066 in data 13.09.2017 recante ad oggetto “Gestione del servizio di trasporto scolastico A.S. 2017/2018 – Esecuzione del contratto in via d’urgenza per interesse pubblico (Art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016);

DATO ATTO che il capitolato d’appalto, approvato con la Determinazione N. 85 del 18.07.2017 sopra richiamata, prevedeva, relativamente alla scuola primaria, lo svolgimento del servizio scuolabus nell’anno scolastico 2017/2018 per complessivi nr. 205 giorni, con distinzione tra andata e ritorno, calcolato sulla base del tempo scuola normale, cioè senza i rientri pomeridiani, che caratterizza tempo scuola che, ormai da diverso tempo, caratterizza l’attività didattica della scuola primaria di Isili;

TENUTO CONTO che:

- attraverso apposito avviso pubblico è stata fissata per il giorno 31/08/2017 la scadenza delle domande di iscrizione al servizio scuolabus;
- per la prima volta dopo lunghissimo tempo, circa dieci anni, in una delle due classi prime della scuola primaria di Isili è stato attivato il tempo pieno, ciò che comporta oltre alla permanenza a scuola dei bambini per la fruizione del pasto, altresì il conseguente protrarsi delle attività didattiche nel pomeriggio e un orario d'uscita posticipato di alcune ore rispetto a quello di tutte le altre classi;
- con l'avvio dell'anno scolastico e con il conseguente avvio del servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria gli uffici hanno riscontrato che, anche per alcuni dei bambini frequentanti la classe prima a tempo pieno, era stata richiesta nei termini la fruizione del servizio di trasporto scolastico;

ACCERTATO che le nuove condizioni di esecuzione del servizio, dettate dall'esigenza di garantire a tutti i richiedenti, comprese le famiglie dei bambini frequentanti la classe prima a tempo pieno, la fruizione dello scuolabus, non possono essere imposte all'aggiudicatario, Ditta Carcangiu tour di Alessio Carcangiu, con sede in Via Dante N. 17 08033 Isili, P.I. 01204740912, in quanto negli atti di gara non era prevista né prevedibile, oltre all'ordinario recupero preprandiale, la necessità di raccolta pomeridiana dei bambini della classe prima, come risulta anche dal disposto dell'art 6 del capitolato d'appalto approvato con la Determinazione N. 85 del 18.07.2017 a norma del quale *"Resta chiaro e inteso che l'appaltatore deve eseguire due sole corse, una di andata e una di ritorno, per ogni ordine di scuola"*;

DATO ATTO che l'attivazione del tempo pieno nella classe prima della scuola primaria di Isili era assolutamente imprevedibile da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in quanto solo nell'immediatezza dell'avvio del nuovo anno scolastico si è avuta comunicazione ufficiale in merito e che pertanto occorre procedere con urgenza all'individuazione dell'operatore economico che assicuri l'erogazione del servizio di trasporto scolastico anche per i rientri pomeridiani della scuola primaria;

EVIDENZIATO che la data in cui si è avuta certezza in ordine all'aumentato numero di viaggi dello scuolabus necessario per assicurare l'erogazione del servizio a tutti i richiedenti, i quali avranno previsto la propria organizzazione confidando sul rientro assistito dei bambini, considerata altresì la mole di adempimenti in carico all'ufficio dei servizi sociali all'apertura del nuovo anno scolastico, era tale da non consentire di rispettare i termini per le procedure aperte o ristrette o per procedure comparative con negoziazione;

PRESO ATTO che la Responsabile del Procedimento ha proposto di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 63 D. Lgs. 18.04.2017 N. 50 recante *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"* il quale prevede:

- al comma primo che *"Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti."*
- al comma secondo che *"nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*
(...)
c) *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione*

del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono in alcun modo essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

PRESO ATTO inoltre che la Responsabile del Procedimento:

- ha negoziato con la Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912 l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per i rientri pomeridiani della scuola primaria ai medesimi patti e condizioni già previsti nel capitolato d'appalto approvato con la Determinazione N. 85 del 18.07.2017;
- ha quantificato, come da prospetto allegato, in complessivi € 4.000,00 IVA al 10% inclusa, l'importo necessario per garantire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per i rientri pomeridiani della scuola primaria;

ATTESO, inoltre, che l' art. 63 D. Lgs. 50/2016 prevede che la procedura ivi disciplinata possa trovare applicazione, tra l'altro, quando (...) *i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici;*

CONSIDERATO che il capitolato d'appalto approvato con la determinazione N. 85 del 18.07.2017:

- all'art. 5 prevede che *“il trasporto debba essere svolto dall'appaltatore con utilizzo a proprio rischio di autoveicolo di proprietà comunale o con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso”*;
- all'art. 7 prevede che *“durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'appaltatore è tenuto alla corretta custodia dello scuolabus ed alla sua continua manutenzione, che dovrà essere documentata mediante presentazione di specifiche fatture da parte dell'appaltatore”*;
- all'art. 9 prevede inoltre i seguenti specifici obblighi a carico dell'appaltatore:
 - (...)
 - *assumere a proprio carico gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del mezzo, alla lubrificazione, al cambio dell'olio, alla fornitura di carburante e ad ogni altro materiale di consumo (compresa la cassetta di pronto soccorso e il suo contenuto) dandone documentata dimostrazione alla cessazione del servizio. Il materiale di consumo a carico dell'appaltatore consiste genericamente in: riparazione gomme, fornitura carburante, cambio olio, rabbocco olio, cambio filtri, lavaggio, ingrassaggio e graffittaggio, materiale sanitario per la cassetta del pronto soccorso;*
 - *utilizzare lo scuolabus comunale in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza e pulizia;*
 - (...)
 - *assumere a proprio carico le spese di lavaggio interno ed esterno, da effettuarsi almeno ogni mese (e comunque ogni volta che si rendesse necessario);*
 - *assumere a proprio carico le spese di disinfezione interna del mezzo da effettuarsi almeno due volte l'anno (salvo casi di necessità);*
 - *comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico comunale qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio al regolare espletamento del servizio;*
 - (...);
 - *(...) nel caso in cui fosse accertato che il guasto al mezzo comunale è dovuto a negligenza, imperizia o incuria dell'appaltatore, i relativi oneri di riparazione saranno addebitati allo stesso;*

EVIDENZIATA, alla luce delle disposizioni che precedono, la necessità che il servizio in discorso sia erogato dal medesimo operatore economico già affidatario del servizio originario, in quanto:

- l'avvicendamento di due diversi operatori economici nell'utilizzo dell'unico mezzo di proprietà comunale risulta difficilmente realizzabile in quanto renderebbe complessa per l'ente la verifica del corretto adempimento di oneri ed obblighi in capo ai due operatori economici e soprattutto renderebbe eccessivamente oneroso l'eventuale accertamento della rispettiva responsabilità nel caso di danni al veicolo;
- esiste la concreta possibilità che l'affidamento ad un diverso operatore economico, per via delle economie di scala che quello originario è in grado di realizzare, grazie alla sola variazione in termini di consistenza numerica di un servizio già in essere, determini un aumento dei costi a carico dell'Amministrazione;

VISTA la proposta di linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili approvate in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 31.08.2016 e accertato al riguardo che l'ANAC afferma che nel caso previsto dall'art. 63 il Codice prevede la possibilità di derogare ai principi dell'evidenza pubblica. Poiché si tratta di una deroga, è necessario che i presupposti per ricorrere alla stessa siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

RITENUTO che l'iter logico e giuridico esposto nel presente atto consenta di soddisfare sia il dettato normativo dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016, in termini di condizioni e presupposti, sia le indicazioni fornite dall'ANAC nel documento sopra richiamato;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, in ossequio alle disposizioni sopra citate:

- il fine che l'Amministrazione intende perseguire con la presente procedura consiste nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico che si ritiene contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola, oltre a quello di tutelare la sicurezza degli alunni della scuola primaria tramite il servizio di sorveglianza e accompagnamento sullo scuolabus, improntandolo a criteri di qualità e di efficienza, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 31/84 e ss.mm.ii., nei limiti delle risorse stanziare in bilancio;
- l'oggetto del contratto è l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini frequentanti la scuola primaria;
- la forma del contratto è quella prevista dal comma 14 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016;

- l'importo affidato ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 4.000,00 IVA al 10% inclusa;
- la scelta del contraente è stata effettuata sulla base dei presupposti e delle circostanze previste dall'art. 63 D. Lgs. 50/2016 in favore della Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912;
- il servizio verrà affidato attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCat, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50;

VISTI:

- il comma 450 L. 27.12.2006 N. 296, come modificato da ultimo dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a norma del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- il comma 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, che con il comma 7 ha per primo modificato le disposizioni suddette, a norma del quale *“I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”*;
- l'art. 37 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- l'art. 38 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale *“Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane”*;

PRESO ATTO che la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT nasce nel 2007 come centro di acquisto territoriale con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, con il compito di:

- razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale;
- migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso l'utilizzo di strumenti telematici);

- accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura;

EVIDENZIATO che la Centrale regionale di committenza è stata designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

ATTESO pertanto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e delle descritte caratteristiche della piattaforma SardegnaCat, risulta possibile e necessario procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico attraverso il mercato elettronico della suddetta piattaforma all'interno del quale è attivo il bando "codice categoria "AK29 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO", tramite richiesta di offerta "RdO";

RITENUTO doversi provvedere ad affidare in favore della Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912 per l'importo complessivo di € 4.000,00 IVA al 10% inclusa il servizio di trasporto scolastico per il rientro pomeridiano a favore degli alunni della scuola primaria di Isili;

VISTA la Legge 07.08.1990 n° 241 e in particolare gli artt. 4 e ss e l'art. 31 D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di procedere con il presente atto e ai sensi della normativa citata a nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rita Muscu, operatore sociale del Comune di Isili, in considerazione della specifiche caratteristiche del servizio, della professionalità e della competenza dalla stessa posseduta;

VISTO il C.I.G., (codice identificativo di gara) acquisito dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rita Muscu che si inserisce in tutti gli atti inerenti il presente affidamento;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art. 183 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 relativo alla fase di impegno della spesa;
- il Regolamento di Contabilità del Comune adottato con atto del C.C. n. 37 in data 05.10.2016, pubblicato all'Albo Pretorio dal 11.10.2016 al 26.10.2016

DETERMINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 18.04.2016 N. 50 alla Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912 l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per il rientro pomeridiano in favore degli alunni della scuola primaria di Isili fino alla data del 09.06.2018 per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA al 10% inclusa, come risulta quantificato nello schema allegato alla presente;
3. Di dare atto che le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti dal presente atto trovano copertura sul CAP. 104533.02 "Spese per il servizio trasporti scolastici (contratti di servizio pubblico)" (SIOPE 1306) del corrente bilancio di previsione;
4. Di dare atto che l'erogazione del servizio suddetto è affidato dalla Ditta sopra citata ai medesimi patti e condizioni già previsti nel capitolato d'appalto approvato con la Determinazione N. 85 del 18.07.2017;

5. Di procedere all'affidamento del servizio attraverso la Centrale Unica di Committenza Regionale SardegnaCat, nella cui piattaforma è attivo il bando “codice categoria AK29 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”, tramite richiesta di offerta “RdO”;
6. Di quantificare in € 1.200,00 la somma necessaria per far fronte alle spese derivanti dal presente atto nell’anno 2017, sub impegnando a favore della Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912, l’IMP. N. 219/2017 sul CAP. 104533.02 “Spese per il servizio trasporti scolastici (contratti di servizio pubblico” (SIOPE 1306) del corrente bilancio di previsione;
7. Di quantificare in € 2.400,00 la somma necessaria per far fronte alle spese derivanti dal presente atto nell’anno 2018, impegnando sul CAP. 104533.02 “Spese per il servizio trasporti scolastici (contratti di servizio pubblico” (SIOPE 1306) del corrente bilancio di previsione, l’importo corrispondente a favore della Ditta CARCANGIUTOUR di Alessio Carcangiu, Via Dante N. 17, 08033 Isili, P.I. 01204740912;
8. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. 1/7/2009 n° 78 convertito nella legge 3/8/2009 n° 102;
9. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:					
☒ Sub Impegno di spesa		Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€
☐ Accertamento di entrata					
Tot.€	1.200,00	1	2012	2012	
N.:		2	2013	2013	
Data:		3	2014	2014	
Cap. n.:	104533.2	4	2015	2015	
	IMP. 219/2017	5	2016	2016	
		6	2017	2017	1.200,00
		7	2018	2018	
		8	2019	2019	
		9	2020	2020	
		10	2021	2021	
		11	2022	2022	
		12	2023	2023	
		OK	1.200,00	OK	1.200,00

Registrazione:

☒ Impegno di spesa

☐ Accertamento di entrata

Tot.€ **2.400,00**

N.:

Data:

Cap. n.: 104533.2

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2012		2012			OK
2	2013		2013			OK
3	2014		2014			OK
4	2015		2015			OK
5	2016		2016			OK
6	2017		2017			OK
7	2018	2.400,00	2018		2.400,00	OK
8	2019		2019			OK
9	2020		2020			OK
10	2021		2021			OK
11	2022		2022			OK
12	2023		2023			OK
OK		2.400,00	OK		2.400,00	

10. Di richiedere l'apposizione del visto contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

11. Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Isili il presente atto e il relativo allegato;

12. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 10/10/2012, n° 174;

13. Dichiaro :

- Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

14. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Muscu Rita

Ai sensi del comma 4 dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 25-10-2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Podda Pier Giorgio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 26-10-2017 al 05-11-2017 reg. n. 479

Lì 26-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Copia Conforme